

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

## X.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GIUGNO 1959

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

## INDICE

|   | PAG.           |  | PAG.   |
|---|----------------|--|--------|
| <b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):  |                | SULLO . . . . .  | 81     |
| Riordinamento degli assegni di imbarco al personale della Marina militare e nuove misure degli assegni stessi. (1173) . . . . .   | 62             | GUADALUPI . . . . .  | 81, 82 |
| PRESIDENTE . . . . .  | 62, 67, 68     | ROMUALDI . . . . .   | 82     |
| DURAND DE LA PENNE, <i>Relatore</i> . . . . .   | 62, 63, 66, 68 | CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .  | 82     |
| SULLO . . . . .   | 62, 63, 66, 67 |  |        |
| GUADALUPI . . . . .   | 63, 64, 65, 67 | <b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio</i> ):   |        |
| BUFFONE . . . . .   | 64, 65, 67     | Aumento delle quote annue di iscrizione alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione italiana di tiro a segno nazionale. (1240) . . . . .  | 84     |
| ROMEO . . . . .   | 65, 66         | PRESIDENTE . . . . .   | 84     |
| ROMUALDI . . . . .  | 65, 66         | <b>Proposta di legge</b> ( <i>Rinvio</i> ):  |        |
| CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .   | 67, 68         | COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari. (442) . . . . .  | 84     |
|   |                | PRESIDENTE . . . . .   | 84     |
| <b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio</i> ):  |                | <b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):  |        |
| Modifiche dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n.1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare. (1174) . . . . . | 80             | Senatore SIBILLE: Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. ( <i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i> ) (716) . . . . . | 84     |
| PRESIDENTE . . . . .  | 80             | PRESIDENTE . . . . .   | 84     |
| GUERRIERI FILIPPO . . . . .   | 80             | GUERRIERI FILIPPO, <i>Relatore</i> . . . . .   | 84     |
| SULLO . . . . .   | 80             | CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .  | 84     |
| GUADALUPI . . . . .   | 80             |  |        |
| <b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):  |                | <b>Votazione segreta</b> :   |        |
| Premi di congedamento ai volontari specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e rafferme dei volontari specializzati dell'Esercito. (1239) . . . . .  | 80             | PRESIDENTE . . . . .   | 85     |
| PRESIDENTE . . . . .  | 80, 81, 82, 83 |  |        |
| LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> . . . . .   | 80, 82         |  |        |

La seduta comincia alle 9,40.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Riordinamento degli assegni di imbarco al personale della marina militare e nuove misure degli assegni stessi (1173).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento degli assegni di imbarco al personale della Marina militare e nuove misure degli assegni stessi ». Informo che è pervenuto parere favorevole da parte della Commissione bilancio.

Il relatore, onorevole Durand de la Penne, ha già svolto la sua relazione. È pregato, tuttavia, di dare ulteriori chiarimenti sul disegno di legge, in ordine ai quesiti già sollevati durante la seduta precedente.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno, alla fine della precedente seduta furono chiesti maggiori chiarimenti sui criteri preposti al riordinamento degli assegni d'imbarco ora in esame. Il provvedimento ora in discussione comporta un aumento degli assegni rispetto a quelli che attualmente si corrispondono e che furono stabiliti con una legge del 1952. In base agli aumenti proposti ed esaminando grado per grado ogni categoria del personale, si può constatare che l'ammiraglio di squadra, mentre attualmente (cioè secondo la legge del 1952) gode di un assegno di imbarco di 73.560 lire, con la nuova tabella passa ad un assegno di 94.500 lire. Vi è, pertanto, un aumento di 21 mila lire. Il capitano di fregata che ha oggi un assegno di imbarco di 22.680 lire passa a 42.900 lire, con un aumento di 20 mila lire. Pertanto, l'ammiraglio di squadra ha un aumento di circa un terzo dei suoi assegni; il capitano di fregata di quasi il doppio. La differenza dell'aumento degli assegni, poi, è ancora più sensibile mano a mano che si scende verso i gradi inferiori. Il capo di prima classe, cioè il maresciallo maggiore, secondo l'attuale tabella ha 8.370 lire di assegno di imbarco, con la nuova proposta di aumento passa a 17.940, con un aumento di 10 mila lire; quindi, più del doppio di quanto non gli venga corrisposto oggi. Questi assegni di imbarco, tra l'altro, tenendo presente il valore della moneta al 1938, non hanno avuto una rivalutazione adeguata nei confronti delle altre in-

dennità corrisposte ad altro personale con la legge del 1952. Infatti, dal 1938 ad oggi la rivalutazione degli assegni per un ammiraglio di squadra è stata soltanto di 20 volte, cioè, l'assegno è passato da 4.710 lire a 94.500 lire. Tuttavia, ripeto, questi aumenti mano a mano che si prendono in considerazione i gradi più bassi, sono sempre maggiori fino a giungere ad una rivalutazione di 40 volte, per quanto riguarda i militari, rispetto all'assegno corrisposto nel 1938.

Inoltre, con il provvedimento proposto si è ritenuto sopprimere la condizione limitativa « con almeno 10 anni di servizio effettivo da ufficiale » e si fa invece scattare l'assegno ogni tre anni. Con questa soppressione si vuole invogliare ancora di più i giovani ad imbarcarsi. Infatti, prima di queste norme, se non venivano compiuti 10 anni di imbarco l'assegno non veniva corrisposto, mentre con la nuova proposta viene concesso subito. Gli assegni di imbarco, poi, sia pure in misura diversa e assai ridotta, vengono corrisposti anche a terra. Ad esempio, le 94 mila lire di assegno di imbarco per un ammiraglio si riducono a poco più di 60 mila lire a terra, mentre se si scende nei gradi più bassi il coefficiente è maggiore. Infine, per i sottufficiali incaricati di particolari servizi sono previste cifre che possono sembrare superiori a quelle degli ufficiali, ma questo avviene in relazione ai particolari incarichi che questi sottufficiali assolvono. Gli assegni dei marinai, dai pochi centesimi previsti nel 1938, sono passati a 56 lire in media per il marinaio comune di seconda classe e a 60 lire per il marinaio comune di prima classe, segnando un sensibile aumento. Si aggiungano, poi, i nuovi assegni cosiddetti di specializzazione che vengono corrisposti soltanto ai sottufficiali ed ai marinai. Questi assegni vengono dati a bordo e a terra senza alcuna differenza salvo una riduzione del 10 per cento per i marinai.

Sono a disposizione degli onorevoli colleghi per qualsiasi altra richiesta di chiarimento che ritenessero necessario.

SULLO. Vorrei pregare l'onorevole relatore di fornirci anche le cifre riguardanti oltre il capo di prima e di seconda classe anche quelle relative agli altri sottufficiali e marinai.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. Mentre con la legge 8 aprile 1952 gli assegni di imbarco per il capo di prima classe erano di lire 8.370 al mese e per il capo di seconda classe erano di lire 6.900 al mese, oggi tali assegni sono portati rispettivamente a 17.940 e a 15.480 lire, cioè a oltre il doppio. Vi è stato

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

quindi, un aumento di lire 8.580. Il capo di terza classe godeva di assegni per 5.520 lire, oggi questi sono portati a 12.000 lire con un aumento di 6.480 lire; per il secondo capo gli assegni erano di 3.391 lire, con il nuovo aumento essi sono portati a 8.737 lire; per il sottocapo volontario (o conduttore di macchine) gli assegni erano di 2.476 lire, con l'attuale provvedimento sono portati a 5.400 lire; il marinaio aveva assegni mensili per 1.236 lire, sono portati a 2.666 lire (comune di prima classe); per il marinaio comune di seconda classe (volontario) gli assegni sono portati da 804 lire a lire 1.320 con un aumento graduale e percentuale a mano a mano, ripeto, che si scende verso i gradi più bassi. Devo osservare che l'aumento del marinaio comune è stato percentualmente del 73 per cento e a questi assegni vengono poi aggiunti gli eventuali altri assegni di specializzazione.

SULLO. L'articolo 4 del disegno di legge prevede la soppressione dell'articolo uno, secondo comma, del regio decreto 1° luglio 1938, n. 1156. Poiché non abbiamo fatto una ricerca legislativa in proposito, pregherei l'onorevole relatore di darci qualche spiegazione.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. L'articolo 1 del regolamento degli assegni di imbarco che viene soppresso dice:

« Gli assegni previsti dal presente regolamento sono emolumenti speciali dovuti al personale nelle destinazioni indicate dalle tabelle, per ciascuna giornata di presenza, nei casi e nelle misure fissate, salvo le eccezioni specificatamente stabilite.

In navigazione, se nel traversare il 180° meridiano (da Greenwich) si deve ripetere la data del giorno, essi sono corrisposti per una giornata in più, mentre se si deve annullare un giorno, per detto giorno non sono corrisposti ».

La soppressione dell'articolo ha per scopo di cumulare l'andata con il ritorno.

GUADALUPI. In base a quale criterio si è stabilito l'aumento delle quote relative al trattamento « tavola alle mense di bordo »?

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. È rimasto fisso.

GUADALUPI. Eppure, avrebbe dovuto esservi un congruo aumento in relazione al maggiorato costo della vita. Su questo punto faccio le mie riserve.

SULLO. Ho ascoltato con molta attenzione le cifre forniteci dall'onorevole relatore e si deve constatare che ad un ulteriore miglioramento degli assegni previsti dalla legge del 1952 si è indubbiamente pervenuti, legge quest'ultima che pure aveva segnato un congruo aumento degli assegni rispetto a quelli corri-

sposti nel 1938. Vorrei, tuttavia, osservare che in occasione degli ultimi provvedimenti per gli statali si è adottato un criterio che assicura a tutta la base della piramide dei dipendenti statali un minimo. Si è voluto cioè adottare un criterio non rigidamente ancorato al coefficiente gerarchico, (il rapporto tra i vari gradi), per tenere invece conto, soprattutto, delle esigenze della base. Io desidererei che questo criterio che è stato adottato un mese fa fosse applicato sempre dal Tesoro in tutti i provvedimenti di carattere finanziario che riguardano il personale dello Stato. Perché se in un provvedimento con il quale si spendono 100 miliardi ci si preoccupa soprattutto di assicurare ai gradi inferiori un minimo garantito di aumento, mentre poi, rivalutando le indennità di cui ora ci occupiamo, si usa un criterio diverso, ciò significa collocarsi su di un binario metodologico contraddittorio. Il mio intervento in questa questione tende appunto ad insistere perché in tutte le leggi finanziarie che concernono aumenti di stipendio o di indennità al personale statale venga rispettato questo criterio fondamentale, che è stato approvato in Assemblea proprio in occasione dei provvedimenti finanziari che hanno stabilito gli ultimi aumenti a favore del personale statale.

Nulla ho da obiettare circa gli aumenti corrisposti all'ammiraglio di squadra e agli altri ufficiali superiori e così pure per quanto riguarda gli aumenti degli assegni ad alcune categorie di sottufficiali, ma per quanto riguarda i capi di seconda e terza classe, i sottocapi e i marinai comuni, devo dire che l'aumento concesso raggiunge un livello così modesto che ci fa domandare se valeva la pena di inserirlo in una legge. Perché, diciamo la verità, l'aumento per il marinaio comune, che passa da 804 lire a lire 1.320 è troppo modesto. Si tratta in realtà di un aumento di 500 lire al mese, circa 28 lire al giorno per il marinaio comune ed è chiaro che è un aumento veramente esiguo. Noi dobbiamo garantire un minimo di aumento a tutti, soprattutto ai sottufficiali ed ai marinai. Non conosco i termini finanziari del problema, anche se si indica nella legge che la copertura della spesa comporta un onere annuo di lire 519 milioni. Sarebbe opportuno, anzi, usare il criterio che a questo tipo di provvedimento fosse allegato uno schema dal quale risulti come vengono ricavate le somme destinate a coprire la spesa. Non sono ora in grado di fare una proposta concreta, dichiaro soltanto di sentirmi a disagio di fronte alla irrisorietà degli aumenti che vengono proposti per alcune categorie di

sottufficiali e per i marinai comuni. Non si tratta qui, come di solito accade, di chiedere un aumento ulteriore, ma soltanto di coerenza: in relazione al fatto che quindici giorni fa la nostra Commissione ha approvato una legge per i sottufficiali ispirata a un criterio diverso e contrastante con quello che ispira il provvedimento ora in esame. Non è una proposta formale che io faccio, ma è una preghiera che rivolgo al Governo, all'onorevole relatore e a tutti gli altri colleghi della Commissione, perché magari attraverso un comitato ristretto si possano rivedere queste quote di aumento riguardanti i sottufficiali e i marinai comuni.

GUADALUPI. Il presente disegno di legge può essere, nelle sue grandi linee, da noi accettato. Mi pongo però alcune domande. Il disegno di legge, che è stato elaborato dagli organi tecnici della marina e che mi pare abbia già avuto il parere favorevole del Consiglio superiore della marina con una larga consultazione di tutte le direzioni interessate, è sufficientemente valido nelle sue disposizioni e nelle sue tabelle, così da assicurare, per un certo periodo di tempo un assestamento degli assegni stabiliti?

Posso rispondere affermativamente a questa domanda proprio sulla base di quanto si è verificato dal 1952 ad oggi.

A me pare che il concetto da noi seguito nel 1952 sia stato se non in tutto, almeno in parte accettato dal Ministero della difesa.

Ora, o noi arriviamo a capovolgere tutte le proporzioni degli assegni vigenti ed affidiamo ad un Comitato ristretto, come propone il collega Sullo, il compito di rivederli ad una percentuale diversa (che tenga conto della necessità di perequare meglio l'aumento degli assegni di imbarco per i marinai) oppure accettiamo il criterio che ci è proposto dalle tabelle allegate al provvedimento.

In verità sono molto perplesso. In linea di massima l'aumento è stato discreto, però, per i gradi inferiori, non si è tenuto conto sufficientemente delle mutate condizioni economiche e dell'aumento del costo della vita.

Ritengo che alcune innovazioni abbiano bisogno di una certa precisazione. Ad esempio, se si riconosce, come si riconosce nella parte iniziale del provvedimento in esame, che si tratta di aumenti inferiori e di molto inferiori non solo alla svalutazione della moneta ma anche a quelli in genere applicati agli altri assegni di cui fruisce lo stesso personale della Marina, non capisco per quale ragione l'unica tabella che non abbia subito un aumento sia quella relativa al trattamento della mensa di bordo.

Si è lasciato inalterato il conteggio della mensa, ai valori di mercato del 1952, quando, di fatto, proprio i generi alimentari hanno subito dal 1952 ad oggi un ulteriore aumento.

Non credo sia il caso di presentare una proposta di iniziativa parlamentare, ben sapendo quanto ne sia lungo il cammino.

Vorrei chiedere all'onorevole relatore se analogo trattamento, che per la prima volta compare per gli ufficiali sottufficiali e personale imbarcato sui sommergibili (per la prima volta perché, per effetto del trattato di pace, solo dal 1952 siamo facultati, sia pure in linea molto ridotta, ad avere dei sommergibili in armamento) è previsto per i gruppi di sommozzatori, dato che non se ne ha, non so per quale ragione, alcun cenno.

Per queste ragioni gradirei conoscere il parere responsabile dei gruppi sulla alternativa che abbiamo prospettato: o si accetta il criterio di un rinvio per un approfondito esame e per una ulteriore revisione più organica e più vicina alle esigenze dei tempi, oppure si approva il provvedimento così come è, rinviando di qualche anno una più organica revisione. Una linea di mezzo non mi pare possa esistere, nel senso che finiremmo col perdere di vista l'esigenza di un immediato aumento e non daremmo quella soddisfazione che il personale si attende dalla Commissione.

BUFFONE. Vorrei riconoscere, tanto all'amico Sullo quanto all'onorevole Guadalupi, che si avvertono senza dubbio nel riordinamento proposto degli assegni d'imbarco alcune discrepanze, soprattutto per quanto riguarda i marinai.

La nomina di un Comitato ristretto — l'esperienza già fatta ci insegna, — porterebbe però molto lontano. Consiglierei piuttosto di dare mandato al Governo, perché prenda in considerazione, se possibile, le modificazioni suggerite in Commissione.

Per quanto riguarda le quote di adeguamento, prendo atto con soddisfazione che si sta mantenendo una linea iniziata nel 1952. Sappiamo, infatti, che la rivalutazione in ordine al trattamento base 1938 è stata per i gradi più elevati di 50-52 volte mentre per i gradi inferiori gli aumenti sono arrivati alle 72-75 e anche 78 volte: ciò dimostra che, in definitiva, si è tenuto ad assicurare un minimo vitale per tutti.

Rimane un problema: il miglioramento di 22 mila lire al vertice, comporta una spesa, mettiamo, di 1 milione; l'aumento di 500 lire previsto per il marinaio, comporta una spesa di centinaia di milioni.

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

Non possiamo non prendere atto però che l'aumento percentuale è più notevole per i gradi inferiori che non per i gradi più elevati.

Vorrei proporre all'onorevole rappresentante del Governo di sentire gli organi del Ministero del tesoro per vedere se possa essere fatto qualcosa ed entro quali termini, soprattutto per i marinai comuni.

Proporrei quindi che la nostra Commissione tornasse a riunirsi non appena il Governo fosse in possesso di tali dati.

Per quanto attiene all'assegno di mensa, debbo fare osservare che dal 1952 ad oggi in verità non si è avuto un incremento di prezzo sui generi alimentari.

GUADALUPI. Esamini le mercuriali di Taranto e La Spezia.

BUFFONE. Si è avuto una diminuzione sulla scala mobile. È cosa che può essere controllata. Gli indici del 1952 sono assolutamente superiori a quelli del 1959 per quanto riguarda i generi alimentari. Per il resto l'onorevole Guadalupi può aver ragione.

ROMEO. Alle osservazioni fatte dagli onorevoli colleghi circa la necessità di miglioramenti alla base, cioè per le categorie inferiori, vorrei aggiungere una che, secondo noi, ha grande importanza.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge, si dice che l'assegno d'imbarco vuole essere, più che un compenso, un riconoscimento del rischio, delle maggiori responsabilità e del maggior disagio materiale e morale dovuto alla lontananza dei familiari.

Ora, nella tabella C che riguarda appunto gli assegni di bordo giornalieri ai sergenti, sottocapi e comuni, notiamo una differenza fra gli assegni previsti per i militari di leva e per quelli volontari.

Noi sosteniamo che ad uguale responsabilità ed uguale rischio deve corrispondere uguale indennità. Se un comune di prima classe assolve un determinato impegno a bordo e questo stesso impegno è assolto da un comune di prima classe volontario, il trattamento deve essere eguale, se vogliamo essere coerenti.

Quindi nel caso che il Governo voglia riesaminare la questione, è opportuno che tenga presente il principio secondo cui a uguale responsabilità deve corrispondere eguale assegno.

GUADALUPI. Dopo l'intervento del collega Buffone, sarei portato a avanzare una esplicita richiesta. Già un'altra volta, alcuni anni or sono, in relazione all'aumento che

venne apportato ad alcune tabelle, richiedemmo di appurare le mercuriali sui prezzi di alcuni distretti militari. L'onorevole Guerrieri Filippo ricorderà che venne compiuto un accertamento molto serio sugli spostamenti che si erano verificati nei prezzi. Se il collega Buffone nega, come fa, che dal 1952 ad oggi i generi alimentari abbiano subito un aumento, anche se lieve, noi chiediamo che venga richiesto alle Camere di commercio delle basi navali italiane, quale è il rapporto indice percentuale di aumento o di diminuzione nei prezzi dei generi alimentari dal 1952 al 1959.

È evidente che sulla base di un tale accertamento, eseguito dagli organi preposti dalla legge allo studio e controllo dei prezzi, noi avremo la constatazione se la nostra osservazione è o no fondata.

A me pare che i prezzi siano, sia pur lievemente, aumentati per alcuni generi e molto fortemente per altri.

Aggiungo anche che nella relazione al disegno di legge in esame, quando si vuole giustificare il provvedimento proposto dal Governo e si vuole stabilire un trattamento economico più vantaggioso rispetto a quello riguardante il personale di marina del servizio a terra, si dice che il trattamento comprende il vitto gratuito e la corresponsione di speciali assegni in contanti. Vi è quindi contraddizione: poiché, nel momento in cui provvediamo ad aumentare gli assegni di imbarco in contanti, non riconosciamo che, essendovi stato un aumento nel costo della vita, vi deve essere anche l'aumento nel trattamento del vitto gratuito.

Formulo quindi una precisa richiesta: il Governo spieghi le ragioni per, le quali, pur partendo da queste premesse non riconosce che il trattamento tavola alle mense di bordo debba essere adeguatamente aumentato.

Per il resto mi associo alle osservazioni prospettate dall'onorevole Sullo. Ripeto inoltre l'alternativa: o il Governo è disposto a ripresentare il provvedimento con qualche modifica, sulla base di quanto da tutti i settori viene suggerito; oppure si proceda alla nomina di un Comitato ristretto. In ogni caso, l'insabbiamento od il rigetto del provvedimento a me parrebbe quanto mai inopportuno e lesivo di una grande attesa, di un enorme interesse.

ROMUALDI. Perplessità ne dobbiamo avere tutti; vorrei però ricordare all'onorevole Sullo, il quale ha rappresentato una esigenza fondamentale, che, il provvedimento in esame essendo organico ed essendo stato studiato lungamente dagli uffici responsabili,

non deve essere tanto facile trovare la possibilità di aumenti più congrui, i quali pur tuttavia restino entro l'equilibrio proporzionale che in questi casi si deve osservare.

Vorrei anche precisare che forse uno o due mesi di ritardo non sarebbero cosa grave, ma non mi nascondo il pericolo che una sospensione di due o tre mesi possa poi prolungarsi per chissà quanto.

In considerazione di quanto sopra, riterrei quindi più opportuno che il disegno di legge al nostro esame venisse approvato così come è. È vero che esso è stato presentato di recente, ma è altresì vero che è frutto dello studio di moltissimi anni. Riflette un problema di cui erano al corrente i responsabili del dicastero anche molti anni or sono.

SULLO. C'era la legge del 1952.

ROMUALDI. Non dobbiamo dimenticare che in una legge siffatta deve essere rispettato l'equilibrio gerarchico.

Ritengo sia il caso di invitare il Governo a presentare un altro disegno di legge che provveda ad un ulteriore aumento a favore dei comuni.

Vorrei poi far osservare che il volontario fa il mestiere delle armi e deve quindi avere un riconoscimento maggiore; esso deve ricavare dal suo mestiere la sostanza della sua vita, il militare di leva no.

ROMEO. La differenza fra il militare di leva e il volontario deve risiedere nel trattamento economico, cioè nella paga, mentre noi stiamo discutendo di un assegno che vuole compensare un rischio e il rischio è comune.

ROMUALDI. Mi rendo conto della osservazione, ma penso che una piccola differenza ci debba essere.

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. È esatto che l'assegno riguarda i rischi ed infatti, ove si tratta di rischi effettivi come nel caso d'imbarco su sommergibili, tutti i militari sono allo stesso livello. Sulle navi, invece, il comune di prima classe volontario, ha un incarico superiore e in questo caso vi è una piccola differenza che ha anche un valore morale.

Questa indennità comprende molti elementi: rischio, responsabilità ed ha anche valore morale; si dà quindi al volontario una piccola cosa in più appunto per differenziarlo da colui che compie il servizio normale di leva.

Questa legge è attesissima da tutti. Noi potremmo nominare un Comitato ristretto e introdurre un aumento di qualche decina di lire o forse di un centinaio di lire a favore dei

comuni i quali, in fin dei conti, sono ragazzi di 20 anni che compiono il loro servizio militare; ma i sottufficiali che sono padri di famiglia e che ricevono invece aumenti cospicui, vedrebbero ritardata la concessione di tali aumenti.

SULLO. Se il Ministero della difesa trovasse il modo di reperire i fondi sul suo stesso bilancio, non si perderebbe tempo. La risposta è, quindi, al Governo.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo concorda con la relazione dell'onorevole Durand de la Penne il quale ha interpretato esattamente lo spirito che ha animato gli organi che hanno predisposto il disegno di legge in esame.

In una materia così ricca di casi e di funzioni è facile poter esprimere dei giudizi che siano difformi dalle valutazioni che hanno indotto gli organi interessati a proporre al Parlamento le rivalutazioni ora in discussione.

Come l'onorevole Buffone ha sottolineato; sono aumenti che hanno rispettato quella che l'onorevole Sullo ha definito la politica di equiparazione anche dei gradi inferiori rispetto all'aumentato costo della vita.

L'incremento rispetto al 1938, considerato per i sottufficiali è di 42 volte, di 43 volte per il capo di seconda classe, di 46 volte per il comune volontario e di 73 volte per il comune di seconda classe volontario.

Come si vede è stata seguita una gradualità, una progressione, in relazione non soltanto di quello che prima veniva percepito ma in relazione anche alla situazione determinata per effetto degli aumenti del 1952.

Bisogna inoltre tener conto del fatto che si tratta di assegni integrativi, quali vanno aggiunti, per i sottufficiali, ad altre indennità particolari che (come ha sottolineato l'onorevole relatore) non sono percepite dagli ufficiali, come ad esempio l'indennità di specializzazione.

Per quanto riguarda la questione della mensa si tratta, a mio parere, di questione opinabile. A questo proposito è da aggiungere che, per quanto riguarda i comuni, vi è, nelle mani dei Comandi, una certa disponibilità, che consente di incrementare — a discrezione del comandante — le spese per la mensa. Per altro, l'articolo 4 del vecchio regolamento concernente le mense, prevedeva che per le navi all'estero il costo delle mense venisse messo senz'altro a carico dello Stato.

All'onorevole Guadalupi che chiede di consultare le mercuriali, rispondo che il problema va visto in relazione ai prezzi all'ingrosso.

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

BUFFONE. Bisogna conoscere le determinazioni delle Commissioni provinciali per la fissazione delle imposte di consumo per avere dati precisi.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda la differenza fra comuni volontari e di leva, bisogna tener conto che i volontari sono tutti degli specialisti, così che il problema non è soltanto del rischio, il problema del rischio riguarda più i sommergibili che non le navi di linea.

Da ultimo vorrei aggiungere che il provvedimento presenta una sua generale organicità. Mi pare, del resto, che la Commissione abbia superato lo stato d'animo di perplessità in ordine al trattamento (che all'inizio era parso eccessivo) previsto per l'ammiraglio di squadra, che poi è uno.

A me pare, dunque, che il problema del riconoscimento delle funzioni delle singole categorie interessate e dell'equilibrio da stabilire fra di esse risulta convenientemente risolto dalle proposte in esame. Tutti gli interessati verrebbero a progredire notevolmente, per cui unanime è l'augurio che il Parlamento approvi, al più presto possibile, il disegno di legge. Se lo augurano sia coloro che sono imbarcati su navi di linea che quelli che andranno ad imbarcarsi sui sommergibili, poiché si tratta di un riconoscimento che compensa, almeno in parte, i disagi derivanti dalla vita di bordo.

Ammetto, ovviamente, che potrebbe esserci qualcosa da ritoccare, ma allora dovremmo approfondire anche l'esame di ciascuna delle voci delle varie tabelle e, comunque, anche in tal caso non è detto che non sorgerebbero ancora perplessità. Raccomanderei pertanto di approvare nella odierna seduta il disegno di legge.

PRESIDENTE. A questo punto ritengo opportuno dare lettura del seguente ordine del giorno presentato dagli onorevoli Buffone, Chientante, Romualdi, Gorreri Dante, Barontini, Romeo, Angelucci, Albarello:

« La Commissione difesa,

discutendo il disegno di legge n. 1173 sul riordinamento degli assegni di imbarco al personale della marina militare;

tenuto conto dell'attesa suscitata dalla medesima tra il personale interessato;

allo scopo di non ritardarne l'approvazione con la presentazione di emendamenti;

invita il Governo:

a volere entro il più breve tempo possibile presentare un provvedimento che pre-

veda un maggiore adeguamento per la categoria dei sottufficiali e marinai comuni, nonché a perequare e riequilibrare il trattamento tavola alle mense di bordo ».

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'ordine del giorno.

SULLO. L'approvazione dell'ordine del giorno segnalerebbe, a mio parere, una certa consapevolezza da parte della Commissione che nel disegno di legge esistono, per così dire, dei punti deboli; sarebbe perlomeno strano che, nell'atto stesso di approvare un provvedimento, venisse approvato anche un ordine del giorno che suoni riprovazione di una parte del provvedimento stesso. Inoltre, sempre a mio avviso, si verrebbe ad ottenere un risultato negativo dal punto di vista psicologico, perché il provvedimento, anziché sanare la situazione in atto, aprirebbe le porte ad una serie di proteste. Sarei pertanto del parere di rinviare di qualche giorno l'esame del disegno di legge, onde cercare di introdurre nel medesimo le modifiche che, secondo l'ordine del giorno, dovrebbero invece formare oggetto di un provvedimento a parte.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono convinto che, anche rinviando di qualche giorno l'esame del disegno di legge, non risolveremmo ugualmente i problemi che sono stati sollevati. Poiché, d'altra parte, continue ed insistenti sollecitazioni pervengono sempre dagli ambienti della Marina, prego vivamente la Commissione di continuare l'esame del disegno di legge.

GUADALUPI. La proposta da me fatta, a nome del gruppo socialista, diverge da quella dell'onorevole Sullo. Noi rimaniamo convinti che le sperequazioni non cessino, specialmente per quanto concerne l'aumento del trattamento economico per il vitto. Chiediamo di conseguenza un rinvio, perché il rappresentante del Governo, sulla base delle osservazioni emerse dalla discussione, esamini l'opportunità di un aggiornamento delle tabelle annesse al disegno di legge, particolarmente della tabella E. Mi sia anche consentito di chiedere quale è stato il criterio adottato nello stabilire le diverse quote di aumento del trattamento tavola alle mense di bordo, onde rendermi conto del perché per la mensa di un ufficiale ammiraglio sono previste lire 425, mentre, per quella del sottufficiale, sono previste lire 5; squilibri, questi, che si accentuano, allorché l'assegno di trattamento tavola viene corrisposto alla persona, anche fra gli stessi ufficiali: tra il capitano di corvetta

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

ed il tenente di vascello ci sono, infatti, quindici lire di differenza.

Insisto pertanto nella formale proposta di rinvio dell'esame del provvedimento, e all'uopo presento il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa,

in occasione della discussione del disegno di legge « Riordinamento degli assegni di imbarco al personale della Marina militare e nuove misure degli assegni stessi » (1173);

rilevato che il trattamento economico da rendere più vantaggioso a tutto il personale imbarcato comprende, anche — secondo quanto detto dalla stessa relazione ministeriale — il vitto gratuito; che l'unica tabella (E) comprendente il trattamento tavola alla mensa di bordo non prevede alcuna rivalutazione nonostante il lieve aumento verificatosi dal 1952 ad oggi nei prezzi dei generi alimentari;

mentre conferma uno squilibrio inopportuno, rinvia l'esame di detto disegno di legge impegnando il Ministro della difesa ed il Governo per un celere riesame del trattamento economico alle mense di bordo sulla base delle osservazioni avanzate dalla Commissione stessa ».

DURAND DE LA PENNE, *Relatore*. Chiunque di noi sia stato a bordo di navi sa come in tutte le varie mense si mangi benissimo. Non è possibile quindi, pensare che la differenza fra le varie quote comporti una differenza nel trattamento che viene usato. Le quote contemplate dalla tabella E vengono corrisposte secondo il numero dei commensali previsti dalla tabella di equipaggiamento e non secondo il numero effettivo. È vero che per la mensa di ufficiale ammiraglio sono previste 425 lire e che per quella dei sottocapi e comuni ne sono previste 5, ma è anche vero che l'ammiraglio è uno solo ed ha dei doveri di rappresentanza che gli altri non hanno.

Sono contrario pertanto alla proposta di rinvio fatta dall'onorevole Guadalupi, e al relativo ordine del giorno.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario alla proposta di rinvio e relativo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Guadalupi, inteso al rinvio della discussione al quale si sono dichiarati contrari il relatore e il rappresentante del Governo.

(Non è approvato).

Poiché nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Buffone ed altri del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo agli articoli e alle tabelle annesse al provvedimento, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, annesse al regolamento sugli assegni di imbarco al personale della Marina militare, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, quali risultano modificate dalla legge 8 aprile 1952, n. 356, sono sostituite da quelle annesse alla presente legge.

(È approvato).

## ART. 2.

Sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 12 del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, contenente varianti al regolamento sugli assegni di imbarco al personale della Marina militare, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156:

*Art. 5.* — L'assegno collettivo previsto dal paragrafo primo dell'articolo 23 del regolamento sugli assegni di imbarco è calcolato in ragione di lire 3 giornaliero per ogni individuo.

Le misure della quota massima individuale di cui al paragrafo terzo di detto articolo 23 sono elevate, rispettivamente, da lire 300 a lire 600 e da lire 200 a lire 300.

*Art. 6.* — La misura della retribuzione collettiva di cui al paragrafo primo dell'articolo 24 del regolamento è elevata da lire 18 a lire 30 per tonnellata o frazione di tonnellata.

Le misure delle retribuzioni collettive previste dal paragrafo secondo di detto articolo 24 sono, rispettivamente, elevate, per ogni tonnellata, da lire 22,50 a lire 45, da lire 14,40 a lire 25, da lire 30 a lire 50 e da lire 45 a lire 90.

I soprassoldi giornalieri previsti dal paragrafo terzo dello stesso articolo 24 sono stabiliti in lire 45 per i sottufficiali e in lire 30 per i sottocapi e comuni.

*Art. 7.* — Le misure dell'assegno collettivo previste dal paragrafo primo dell'articolo 25 del regolamento sono, rispettivamente, aumentate da lire 180 a lire 500 e da lire 90 a lire 250.

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

*Art. 8.* — Gli assegni mensili a titolo di premio previsti dal paragrafo primo dell'articolo 26 del regolamento sono, rispettivamente, elevati da lire 130 a lire 500, da lire 150 a lire 400, da lire 120 a lire 300, da lire 75 a lire 150.

*Art. 9.* — L'assegno giornaliero previsto dal paragrafo primo dell'articolo 28 del regolamento è elevato da lire 1,20 a lire 2, per ciascun allievo. La somma massima di cui al paragrafo secondo di detto articolo 28 è elevata da lire 75 a lire 150.

*Art. 12.* — Le misure dei soprassoldi giornalieri previsti dal paragrafo terzo dell'articolo 45 del regolamento sono elevate, rispettivamente, da lire 6 a lire 15 e da lire 4 a lire 10.

*(È approvato).*

## ART. 3.

Nei confronti dei personali di cui alla tabella *F* allegata alla presente legge sono convalidati i pagamenti degli assegni per imbarco sui sommergibili disposti fino alla data di entrata in vigore della presente legge in misure non superiori a quelle previste dalla predetta tabella *F*.

*(È approvato).*

## ART. 4.

È soppresso l'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156. La legge 8 aprile 1952, n. 356, è abrogata.

*(È approvato).*

## ART. 5.

Alla copertura dell'onere annuo di lire 519.200.000 a carico dell'esercizio 1959-60 sarà provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio corrispondente al capitolo n. 159 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1958-59.

Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione: pertanto agli stessi si provvederà nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60 concernente spese per i servizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

TABELLA A.

ASSEGNI GIORNALIERI SPETTANTI AGLI UFFICIALI ED ASPIRANTI  
DEI VARI CORPI ED ALLIEVI DELLA ACCADEMIA NAVALE

Gli assegni previsti alle colonne 2 e 3 della presente tabella sono aumentati del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di imbarco e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio. Gli assegni previsti dalla colonna 4 sono aumentati del 10 per cento dopo il compimento di ogni triennio di imbarco successivo ai primi 4 anni.

Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella). È fatta eccezione per il solo assegno del n. 17, che è cumulabile con qualsiasi altro.

Gli assegni di cui ai nn. 5 e 7 sono aumentati di lire 150 per la posizione di armamento e di lire 120 per quella di riserva quando non è costituita la mensa comandante e questi partecipa alla mensa ufficiali.

L'assegno in comando spetta per il comando di singola unità e per quello di gruppi di unità.

Il periodo di imbarco è quello effettivamente compiuto da ufficiale su navi in « armamento » o in « riserva ».

Per gli ufficiali del Genio navale (D. M.) provenienti dall'ex Scuola macchinisti di Venezia e per gli ufficiali del C. E. M. M. è consentito, ai fini della determinazione degli assegni di cui alla presente tabella, il cumulo dei periodi di imbarco da ufficiale con quelli da sottufficiale.

| GRADI, CARICHE o FUNZIONI<br>1  | DESTINAZIONE SU NAVI |              | Altre desti-<br>nazioni di<br>servizio con<br>almeno 4<br>anni d'im-<br>barco<br>4 |
|---|----------------------|--------------|--|
|   | Armamento<br>2       | Riserva<br>3 |  |
| 1. — Ammiraglio di armata . . . . .   | 3.000                | 1.800        | 200  |
| 2. — Ammiraglio di squadra e gradi corrispondenti . . . . .   | 2.100                | 1.260        | 200  |
| 3. — Ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti . . . . .   | 1.700                | 1.020        | 200  |
| 4. — Contrammiraglio e gradi corrispondenti . . . . .   | 1.400                | 840          | 200  |
| 5. — Capitano di vascello, in comando, o Capo di Stato Maggiore di Forze navali . . . . .   | 1.250                | 725          | —  |
| 6. — Capitano di vascello e gradi corrispondenti, altri incarichi   | 1.200                | 720          | 190  |
| 7. — Capitano di fregata, in comando, o Capo di Stato Maggiore o Sottocapo di Stato Maggiore di Forze navali  | 1.200                | 720          | —  |
| 8. — Capitano di fregata e gradi corrispondenti, altri incarichi .  | 1.100                | 660          | 190  |
| 9. — Capitano di corvetta e gradi corrispondenti, in comando  | 1.050                | 630          | —  |
| 10. — Capitano di corvetta e gradi corrispondenti, altri incarichi  | 1.000                | 600          | 190  |
| 11. — Tenente di vascello, in comando . . . . .   | 950                  | 570          | —  |
| 12. — Tenente di vascello e gradi corrispondenti, ufficiale in 2 <sup>a</sup> o capo servizio . . . . .   | 780                  | 470          | —  |
| 13. — Tenente di vascello e gradi corrispondenti, altri incarichi.  | 750                  | 450          | 180  |
| 14. — Sottotenente di vascello e guardiamarina, in comando  | 700                  | 420          | —  |
| 15. — Sottotenente di vascello e guardiamarina e gradi corrispondenti, ufficiale in 2 <sup>a</sup> o capo servizio . . . . .  | 300                  | 180          | —  |
| 16. — Sottotenente di vascello e guardiamarina e gradi corrispondenti, altri incarichi . . . . .  | 200                  | 120          | 80   |
| 17. — Ufficiali o Aspiranti Genio navale . . . . .  | 150                  | 90           | —  |
| 18. — Ufficiali del C.E.M.M. di qualunque grado, in comando   | 700                  | 420          | —  |
| 19. — Ufficiali del C.E.M.M. di qualunque grado, altri incarichi  | 300                  | 180          | 150  |
| 20. — Allievi dell'Accademia navale, durante il periodo di imbarco compreso tra il termine degli studi a terra della 2 <sup>a</sup> classe e la nomina ad aspiranti . . . . . | 150                  | 90           | —  |

(È approvata).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

TABELLA B.

ASSEGNI GIORNALIERI SPETTANTI AI CAPI DI 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> CLASSE

Gli assegni previsti dalla presente tabella non sono cumulabili tra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella).

Gli assegni per i consegnatari (responsabili di materiale di dotazione, depositi viveri, vestiario ed effetti lettereci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale.

Gli assegni previsti dalle colonne 2 e 3 della presente tabella sono aumentati del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di imbarco e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio. Gli assegni previsti alla colonna 4 sono aumentati del 10 per cento dopo il compimento di ogni triennio di imbarco successivo ai primi 4 anni.

L'anzianità di imbarco è computata dalla data di nomina a secondo capo.

| GRADI ED INCARICHI<br>1  | DESTINAZIONE SU NAVI |              | Altre desti-<br>nazioni di<br>servizio (con<br>almeno 4<br>anni d'im-<br>barco)<br>4 |
|--|----------------------|--------------|--|
|  | Armamento<br>2       | Riserva<br>3 |  |
| <i>Capi di 1<sup>a</sup> classe:</i>   |                      |              |  |
| Comandanti di unità o conduttori di macchine . . . . .   | 460                  | 275          | —  |
| Consegnatari — Capi impianto radar — Conduttori di centrale operativa — Capi impianto artiglieria — Capi impianto sistemazione antisom — Contabili degli assegni — Segretari Comandi navali — Segretari al dettaglio . | 400                  | 240          | —  |
| Altri incarichi . . . . .  | 335                  | 200          | 60   |
| <i>Capi di 2<sup>a</sup> classe:</i>   |                      |              |  |
| Comandanti di unità o conduttori di macchine . . . . .   | 380                  | 230          | —  |
| Consegnatari — Capi impianto radar — Conduttori di centrale operativa — Capi impianto artiglieria — Capi impianto sistemazione antisom — Contabili degli assegni — Segretari Comandi navali — Segretari al dettaglio . | 300                  | 180          | —  |
| Altri incarichi . . . . .  | 255                  | 150          | 50   |
| <i>Capi di 3<sup>a</sup> classe:</i>   |                      |              |  |
| Comandanti di unità o conduttori di macchine . . . . .   | 350                  | 210          | —  |
| Consegnatari — Capi impianto radar — Conduttori di centrale operativa — Capi impianto artiglieria — Capi impianto sistemazione antisom — Contabili degli assegni — Segretari Comandi navali — Segretari al dettaglio . | 250                  | 150          | —  |
| Altri incarichi . . . . .  | 200                  | 120          | 40   |

(È approvata).

TABELLA C.

**ASSEGNI DI BORDO GIORNALIERI SPETTANTI AI SECONDI CAPI,  
SERGENTI, SOTTOCAPI E COMUNI**

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono stabiliti per la posizione di armamento. Per la posizione di riserva sono ridotti a sei decimi.

Non sono cumulabili fra loro qualunque sia il cumulo di incarichi (in nessun caso può corrispondersi per la stessa giornata più di una delle quote previste dalla tabella).

Gli assegni per consegnatari (responsabili di materiali, depositi viveri, vestiario ed effetti lettereci) sono dovuti solo quando vi sia effettiva responsabilità del materiale.

| GRADI ED INCARICHI   | Armamento |
|--|-----------|
| <i>Secondi Capi:</i>   |           |
| Comandanti di unità o conduttori di macchine . . . . .   | 310       |
| Consegnatari — Capi impianto radar — Conduttori di centrali operative —<br>Capi impianto artiglieria — Capi impianto sistemazioni antisom — Conta-<br>tabili degli assegni — Segretari Comandi navali — Segretari al dettaglio . | 220       |
| Altri incarichi . . . . .  | 180       |
| <i>Sergenti volontari:</i>   |           |
| Comandanti di unità o conduttori di macchine . . . . .   | 270       |
| Consegnatari — Capi impianto radar — Conduttori di centrali operative —<br>Capi impianto artiglieria — Capi impianto sistemazioni antisom — Con-<br>tabili degli assegni — Segretari Comandi navali — Segretari al dettaglio     | 180       |
| Altri incarichi . . . . .  | 150       |
| <i>Sottocapi volontari:</i>  |           |
| Comandanti di unità o conduttori di macchine . . . . .   | 180       |
| Consegnatari — Capi impianto radar — Conduttori di centrali operative —<br>Capi impianto artiglieria — Capi impianto sistemazioni antisom — Con-<br>tabili degli assegni — Segretari Comandi navali — Segretari al dettaglio     | 130       |
| Altri incarichi . . . . .  | 110       |
| <i>Comuni di 1ª classe volontari</i> . . . . .   | 70        |
| <i>Comuni di 2ª classe volontari</i> . . . . .   | 45        |
| <i>Sergenti di leva o raffermati di leva:</i>  |           |
| Comandanti di unità o conduttori di macchine . . . . .   | 160       |
| Consegnatari — Capi impianto radar — Conduttori di centrali operative —<br>Capi impianto artiglieria — Capi impianto sistemazioni antisom — Con-<br>tabili degli assegni — Segretari Comandi navali — Segretari al dettaglio     | 100       |
| Altri incarichi . . . . .  | 80        |
| <i>Sottocapi di leva o raffermati di leva:</i>   |           |
| Comandanti di unità o conduttori di macchine . . . . .   | 130       |
| Consegnatari — Capi impianto radar — Conduttori di centrali operative —<br>Capi impianto artiglieria — Capi impianto sistemazioni antisom — Con-<br>tabili degli assegni — Segretari Comandi navali — Segretari al dettaglio     | 90        |
| Altri incarichi . . . . .  | 65        |
| <i>Comuni di 1ª classe di leva o raffermati di leva</i> . . . . .  | 55        |
| <i>Comuni di 2ª classe di leva o raffermati di leva</i> . . . . .  | 45        |

(È approvata).

## TABELLA D.

MAGGIORI ASSEGNI GIORNALIERI  
AI SOTTUFFICIALI E MILITARI DEL C. E. M. M. IMBARCATI

I soprassoldi della presente tabella non sono cumulabili fra loro. Non sono neanche cumulabili con l'indennità di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 15. Sono corrisposti in aggiunta a quelli delle tabelle B, C e F, limitatamente però alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza alle infermerie di bordo.

A) *Maggiori assegni spettanti nella sola posizione di armamento:*

|   |    |     |
|---|----|-----|
| 1°) Ai brevettati ecogoniometristi, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato:  |    |     |
| sergenti di leva . . . . .  | L. | 95  |
| sottocapi e comuni di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe di leva . . . . .  | »  | 90  |
| 2°) Ai brevettati idrofonisti e radaristi, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato:                                 |    |     |
| sergenti di leva . . . . .  | »  | 85  |
| sottocapi e comuni di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe di leva . . . . .  | »  | 80  |
| 3°) Ai puntatori scelti, ai telemetristi e stereotelemetristi, quando l'incarico è effettivamente disimpegnato:             |    |     |
| a) destinati alle torrette, rilevatori telemetri, inclinometri e agli strumenti vari per la direzione del tiro, mitraglieri |    |     |
| sergenti di leva . . . . .  | »  | 45  |
| sottocapi e comuni di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe di leva . . . . .  | »  | 40  |
| b) destinati ai cannoni di piccolo calibro sia effettivi che di riserva (sino al calibro 100 incluso)                       |    |     |
| sergenti di leva . . . . .  | »  | 60  |
| sottocapi e comuni di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe di leva . . . . .  | »  | 55  |
| c) destinati ai cannoni di medio calibro (da oltre 100 a 200 incluso) non in torre  |    |     |
| sergenti di leva . . . . .  | »  | 75  |
| sottocapi e comuni di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe di leva . . . . .  | »  | 70  |
| d) destinati ai complessi in torre ed alla direzione raffinata di apparecchiatura di punteria generale                      |    |     |
| sergenti di leva . . . . .  | »  | 85  |
| sottocapi e comuni di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe di leva . . . . .  | »  | 80  |
| e) puntatori scelti centrali  |    |     |
| sergenti di leva . . . . .  | »  | 100 |
| sottocapi e comuni di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe di leva . . . . .  | »  | 95  |

B) *Maggiori assegni spettanti nella posizione di armamento o in quella di riserva (nella posizione di riserva sono ridotti a sei decimi):*

|   |   |    |
|---|---|----|
| 4°) Agli elettricisti addetti alle dinamo in azione ed ai meccanici e motoristi navali, gli uni e gli altri imbarcati su navi di superficie di dislocamento superiore alle 500 tonnellate . . . . . | » | 45 |
| 5°) Ai timonieri orizzontali sui sommergibili . . . . .   | » | 85 |
| 6°) Ai panettieri . . . . .   | » | 45 |
| 7°) Ai conduttori di autoveicoli . . . . .  | » | 45 |

C) *Maggiori assegni spettanti in tutte le posizioni amministrative delle unità (nella posizione di riserva sono ridotti a sei decimi, in quella di disponibilità ed allestimento a quattro decimi):*

|  |   |    |
|--|---|----|
| 8°) Agli incaricati nel servizio radiotelefonico:                  |   |    |
| sergenti di leva . . . . .   | » | 45 |
| sottocapi di leva . . . . .  | » | 40 |
| comuni di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe di leva . . . . . | » | 30 |

(È approvata).

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

## Segue TABELLA D.

|   |    |    |
|---|----|----|
| 9°) Ai fuochisti motoristi navali per motori a combustione interna ed ai fuochisti abilitati alla condotta di macchinari nei limiti stabiliti dalle tabelle di equipaggiamento: |    |    |
| sergenti di leva . . . . .  | L. | 30 |
| sottocapi e comuni di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe di leva . . . . .  | »  | 25 |
| 10°) Ai militari facenti funzioni di cuochi e domestici delle mense ufficiali, cuochi delle mense sottufficiali e cuochi dell'equipaggio:                                       |    |    |
| sergenti (quando non sono imbarcati i cuochi e domestici borghesi e sono regolarmente costituite le mense) . . . . .  | »  | 60 |
| sottocapi e comuni di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe (quando non sono imbarcati i cuochi e domestici e sono regolarmente costituite le mense) . . . . .                 | »  | 55 |
| 11°) Ai militari cuochi unici delle mense sottufficiali (regolarmente costituite) ed equipaggio.  | »  | 55 |
| 12°) Ai militari del C. E. M. M. addetti ai reparti aerei di bordo . . . . .  | »  | 30 |
| 13°) Ai militari del C. E. M. M. addetti al servizio di serpante . . . . .  | »  | 85 |
| 14°) Ai fuochisti O per caldaie a vapore nei limiti delle tabelle di equipaggiamento:   |    |    |
| sergenti di leva . . . . .  | »  | 25 |
| sottocapi e comuni di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe di leva . . . . .  | »  | 20 |

(È approvata).

## TABELLA E.

## TRATTAMENTO TAVOLA ALLE MENSE DI BORDO

(articoli 11 e 12 del regolamento)

Le diverse quote di aumento per ogni nave e per ogni mensa vengono corrisposte secondo il numero dei commensali previsti dalla tabella di equipaggiamento e non secondo il numero effettivo. Determinate le quote spettanti col criterio di cui sopra, il conteggio alle mense si fa in base al numero effettivo dei commensali.

| MENSE   | POSIZIONE DELLE NAVI |         |                              |
|---|----------------------|---------|------------------------------|
|   | Armamento            | Riserva | Disponibilità o allestimento |
| Mensa di ufficiale ammiraglio . . . . .   | 425                  | 320     | —                            |
| Mensa di comandante di nave (capitano di vascello o di fregata).  | 375                  | 275     | —                            |
| Mensa ufficiali . . . . .   | 250                  | 190     | (a) 55                       |
| Mensa aspiranti e allievi Accademia navale quando non sono ammessi alla mensa ufficiali . . . . .   | 110                  | 80      | —                            |
| Quote di aumento:   |                      |         |                              |
| per la mensa ammiraglio . . . . .   | 30                   | 20      | —                            |
| per la mensa di un solo commensale (comandante ed ufficiali)  | 50                   | 35      | —                            |
| per la mensa di più di un commensale e meno di sei (comandante ed ufficiali). . . . .   | 30                   | 20      | —                            |
| per la mensa da sei commensali a meno di dieci (comandante ed ufficiali) . . . . .  | 20                   | 10      | —                            |
| Mensa sottufficiali . . . . .   | 100                  | 75      | 25                           |
| Quote di aumento per mensa sottufficiali:   |                      |         |                              |
| per la mensa con meno di sei commensali . . . . .   | 10                   | 7       | 5                            |
| per la mensa da sei commensali a meno di dieci . . . . .  | 5                    | 5       | 2                            |
| (a) Quando sulle navi in disponibilità presso i Gruppi amministrativi non è costituita la mensa, l'assegnamento di trattamento tavola è corrisposto alla persona nelle misure seguenti: |                      |         |                              |
| Capitano di vascello . . . . .  | L.                   | 55      |                              |
| Capitano di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti . . . . .  | »                    | 35      |                              |
| Tenente di vascello e gradi corrispondenti . . . . .  | »                    | 20      |                              |

(È approvata).

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

## TABELLA F.

## ASSEGNI SPETTANTI AL PERSONALE IMBARCATO SUI SOMMERGIBILI

Gli assegni previsti dalla presente tabella vanno corrisposti in aumento ai normali assegni d'imbarco.

Le misure previste sono quelle spettanti per la posizione di armamento. Nella posizione di riserva sono ridotte a sei decimi.

Non sono dovuti nella posizione di allestimento.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'articolo 5 del regolamento.

*Ufficiali:*

|   |    |     |
|---|----|-----|
| Ufficiali ammiragli e superiori . . . . . | L. | 750 |
| Ufficiali inferiori . . . . .             | »  | 600 |

*Sottufficiali e militari del C. E. M. M.:*

|  |   |     |
|--|---|-----|
| Capi di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> classe e secondi capi . . . . . | » | 400 |
| Sergenti . . . . .   | » | 300 |
| Sottocapi e comuni di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe . . . . .                   | » | 130 |

(È approvata).

## TABELLA G.

ASSEGNI GIORNALIERI PER IL PERSONALE IMBARCATO SU NAVI  
ADDETTE A SPECIALI SERVIZI O SU NAVI MERCANTILI

(Articoli 30, 31 e 32 del regolamento)

Gli assegni previsti dai nn. 1, 2 e 3 della presente tabella sono cumulabili coi normali assegni personali e sono dovuti nella sola posizione di armamento. Quelli previsti dai nn. 4 e 5 non sono cumulabili coi normali assegni personali, salvo le eccezioni espressamente indicate.

Non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'articolo 5 del regolamento, fatta eccezione per i numeri 3 e 4.

1. — Navi addette al servizio di dragaggio delle mine (per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche).

*Ufficiali di qualsiasi grado:*

|                               |    |     |
|-------------------------------|----|-----|
| Capo flottiglia . . . . .     | L. | 270 |
| Capo squadriglia . . . . .    | »  | 210 |
| Comandante di unità . . . . . | »  | 135 |
| Osservatore . . . . .         | »  | 85  |
| Altri incarichi . . . . .     | »  | 55  |

*Sottufficiali e militari del C. E. M. M.:*

|  |   |    |
|--|---|----|
| Capi di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> classe e secondi capi . . . . . | » | 35 |
| Sergenti e sottocapi . . . . .   | » | 30 |
| Comuni di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe . . . . .                               | » | 15 |

(È approvata).

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

Segue TABELLA G.

2. — Navi che compiono campagne idrografiche, cablografiche o addette a compiti connessi con il servizio dei fari, fanali e segnalamenti marittimi.

a) A tutto il personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche o per il servizio dei fari, fanali e segnalamenti marittimi delle coste nazionali:

|  | In Mediterraneo | Non in Mediterraneo |
|--|-----------------|---------------------|
| Ufficiali superiori . . . . .  | L. 325          | L. 490              |
| Ufficiali inferiori . . . . .  | » 230           | » 350               |
| Capi di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> classe e secondi capi . . . . . | » 160           | » 250               |
| Sergenti e sottocapi . . . . .   | » 80            | » 125               |
| Comuni di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe . . . . .                               | » 50            | » 75                |

b) Al personale del C. E. M. M. distaccato da bordo per lavori idrografici, sulle imbarcazioni o a terra; in aumento agli assegni di cui alla lettera a):

|  |       |
|--|-------|
| Capi di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> classe e secondi capi . . . . . | L. 65 |
| Sergenti, sottocapi e comuni di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe . . . . .         | » 30  |

3. — Navi adibite al trasporto carbone, nafta e munizioni.

|  |       |   |
|--|-------|---|
| Ufficiali di qualsiasi grado . . . . .   | L. 30 | } Sono dovuti nelle sole giornate di effettivo trasporto, imbarco e sbarco. |
| Capi di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> , 3 <sup>a</sup> classe e secondi capi . . . . . | » 15  |   |
| Sergenti, sottocapi e comuni di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .                          | » 10  |   |

4. — Navi mercantili impiegate a scopo militare, catturate, requisite o noleggate.

*Ufficiali e assimilati della Marina militare:*

|  |          |  |
|--|----------|--|
| Comandante militare o commissario se capitano di vascello o grado corrispondente; colonnello medico direttore di ospedale galleggiante . . . . .                                   | L. 1.350 | } Cumulabile con l'assegno previsto dalla colonna 4 della tabella A se dovuto. |
| Comandante militare o commissario se capitano di fregata o grado corrispondente; tenente colonnello medico direttore di ospedale galleggiante . . . . .                            | » 900    |  |
| Comandante militare o commissario se capitano di corvetta o grado corrispondente; maggiore medico direttore di ospedale galleggiante . . . . .                                     | » 770    |  |
| Comandante militare o commissario se tenente di vascello o grado corrispondente; capitano medico direttore di ospedale galleggiante . . . . .                                      | » 390    |  |
| Comandante militare o commissario se ufficiale subalterno di qualsiasi corpo . . . . .   | » 390    |  |
| Ufficiali superiori con determinato incarico: soprassoldo di « altri incarichi » in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella A, posizione armamento).        |          |  |
| Ufficiali inferiori con determinato incarico: soprassoldo di capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella A, nn. 12 e 15, posizione armamento). |          |  |
| Ufficiali e sottufficiali di garanzia: Il Ministero stabilisce di volta in volta il trattamento economico entro i limiti degli assegni normali d'imbarco.                          |          |  |

5. — Navi della Marina militare cedute temporaneamente in gestione a ditte private.

*Ufficiali di qualsiasi corpo, commissari di bordo:*

Ufficiali superiori: soprassoldo di « altri incarichi » in relazione al grado ed alle condizioni richieste (tabella A, posizione armamento).

Ufficiali inferiori: soprassoldo di capo servizio in relazione al grado ed alle altre condizioni richieste (tabella A, nn. 12 e 15, posizione armamento).

*Sottufficiali, sovraccarico:*

Soprassoldo giornaliero di « altri incarichi » (tabella B, o tabella C, posizione armamento) in relazione al grado, alla categoria ed alle altre condizioni richieste).

(È approvata).

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

## TABELLA H.

## ASSEGNI GIORNALIERI PER IL PERSONALE IMBARCATO SU NAVI APPOGGIO PERCHÉ DESIGNATO AD IMBARCARE SU NAVI ANCORA IN COSTRUZIONE O IN ALLESTIMENTO

(articolo 33 del regolamento)

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono dovuti esclusivamente al personale imbarcato su navi appoggio designato ad imbarcare poi su navi tuttora in costruzione o in allestimento.

Sono dovuti per le sole giornate di effettiva presenza a bordo, nonché durante le brevi licenze. Non sono dovuti durante le missioni.

Non sono cumulabili con alcun altro assegno previsto dal regolamento, ad eccezione di quelli di alloggio previsti dalla tabella L, n. 1, e di quelli specificatamente indicati nella presente tabella:

|  |        |  |
|--|--------|--|
| Capitano di vascello e gradi corrispondenti . . . . .              | L. 175 | } Al controindicato personale spetta un contributo mensa di lire 240 se ufficiale superiore e di lire 230 se ufficiale inferiore, oltre la razione viveri e l'assegno previsto dalla colonna 4 <sup>a</sup> della tabella A se dovuto. |
| Capitano di fregata o di corvetta e gradi corrispondenti . . . . . | » 140  |  |
| Tenente di vascello e gradi corrispondenti . . . . .               | » 55   |  |
| Ufficiali subalterni . . . . .                                     | » 35   |  |
| Capi di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .                            | » 65   | } Oltre ai normali assegni di vitto relativi alla posizione di disponibilità ed all'assegno previsto dalla colonna 4 <sup>a</sup> della tabella B se dovuto.   |
| Capi di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .                            | » 60   |  |
| Capi di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .                            | » 50   |  |
| Secondi capi . . . . .   | » 40   |  |
| Sergenti volontari . . . . .                                       | » 15   |  |
| Sergenti di leva . . . . .   | » 10   |  |
| Sottocapi volontari . . . . .                                      | » 15   |  |
| Sottocapi di leva . . . . .  | » 10   |  |
| Comuni di 1 <sup>a</sup> classe volontari . . . . .                | » 10   |  |
| Comuni di 1 <sup>a</sup> classe di leva . . . . .                  | » 7    |  |
| Comuni di 2 <sup>a</sup> classe volontari o di leva . . . . .      | » 5    |  |

Ai sottufficiali, sottocapi e comuni designati ad imbarcare sulle unità subacquee in allestimento, vengono corrisposti dalla data di inizio delle prove preliminari del sommergibile, data fissata dal Ministero, per tutta la durata delle prove, le seguenti quote giornaliere in aggiunta al trattamento di cui sopra:

|   |       |
|---|-------|
| Capi di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> classe . . . . . | L. 85 |
| Secondi Capi . . . . .  | » 60  |
| Sergenti . . . . .  | » 30  |
| Sottocapi . . . . .   | » 25  |
| Comuni . . . . .  | » 20  |

(È approvata).

## TABELLA I.

## ASSEGNI GIORNALIERI DOVUTI AL PERSONALE DESTINATO A COSTITUIRE FORZE DA SBARCO O BASI PASSEGGERE DI OPERAZIONI, DI PASSAGGIO SU NAVI DELLA MARINA MILITARE

(articolo 34 del regolamento)

I soprassoldi previsti dalla presente tabella sono cumulabili soltanto con gli assegni personali di cui alla colonna 4 della tabella A ed alla colonna 4 della tabella B se dovuti. Essi non sono cumulabili con quote di indennità di missione.

Sono dovuti nelle sole giornate di effettiva presenza a bordo.

|   |        |
|---|--------|
| Ufficiali superiori . . . . .           | L. 105 |
| Ufficiali inferiori . . . . .           | » 65   |
| Ufficiali subalterni . . . . .          | » 45   |
| Capi di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . | » 35   |
| Capi di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . | » 30   |
| Capi di 3 <sup>a</sup> classe . . . . . | » 25   |
| Secondi capi . . . . .                  | » 20   |
| Sergenti . . . . .                      | » 15   |
| Sottocapi . . . . .                     | » 10   |
| Comuni . . . . .                        | » 8    |

(È approvata).

TABELLA L.

## ASSEGNI DI BORDO EVENTUALI

(Articolo 35 del regolamento)

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono cumulabili con qualsiasi altro assegno. Non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento, né delle riduzioni alle diverse posizioni amministrative delle navi.

1. — *Assegno per alloggio a terra.*

Agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento e riserva quando non possono alloggiare a bordo delle unità su cui sono imbarcati è dovuto un assegno giornaliero pari ad un quarto dell'indennità di missione.

L'assegno di cui sopra è dovuto anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perché designati ad imbarcare su navi in costruzione o allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio, ed agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su sommergibili quando non possono raggiungere il bordo perché la nave è in crociera.

L'assegno è cumulabile con qualsiasi altro assegno d'imbarco ed è dovuto per le sole giornate in cui il personale deve prendere alloggio a terra, comunque non fornito dall'Amministrazione.

2. — *Assegni per comando di guardia.*

Ai sottufficiali in comando di guardia per le giornate di effettiva navigazione, sono dovuti i seguenti assegni giornalieri:

|   |       |
|---|-------|
| Capi di 1 <sup>a</sup> classe . . . . . | L. 85 |
| Capi di 2 <sup>a</sup> classe . . . . . | » 80  |
| Capi di 3 <sup>a</sup> classe . . . . . | » 65  |
| Secondi capi . . . . .                  | » 60  |

3. — *Assegni per navi in Estremo Oriente.*

Ai sergenti, sottocapi e comuni del C. E. M. M. imbarcati sulle navi in Estremo Oriente, sono dovuti i seguenti assegni giornalieri:

|  |        |
|--|--------|
| Sergenti . . . . .   | L. 130 |
| Sottocapi . . . . .  | » 125  |
| Comuni di 1 <sup>a</sup> e 2 <sup>a</sup> classe . . . . . | » 65   |

4. — *Assegno per lavori con fiamma ossidrica o acetilenica.*

Ai militari che eseguono lavori autogeni con fiamma ossidrica, o acetilenica, è dovuto un assegno di lire 15 per ogni ora di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo armamenti navali, in base ad ordine del giorno del comando di bordo, da cui risulti il numero delle ore di lavoro effettuato.

5. — *Assegno per lavori da carpentiere, calafato e velaio.*

Ai militari adibiti a lavori di carpentiere, calafato e velaio, esclusi quelli della categoria carpentieri, spetta un assegno giornaliero di lire 10 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo armamenti navali, in base ad ordine del giorno del comando di bordo, da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuato.

6. — *Assegno ai carbonai eventuali.*

Ai comuni di 2<sup>a</sup> classe, adibiti al servizio di carbonai eventuali spetta un assegno di lire 60 giornaliero per le sole giornate di effettivo lavoro e nelle sole posizioni di armamento e riserva.

7. — *Assegno per pulizia interna di caldaie, doppi fondi e celle vinarie.*

Ai militari delle categorie marinai, fuochisti, furieri S. adibiti ai lavori di pulizia interna delle caldaie, dei doppi fondi e delle celle vinarie, spetta un assegno di lire 30 per le sole giornate di effettivo lavoro. Il pagamento si effettua con documenti di spesa a carico del capitolo armamenti navali, in base ad ordine del giorno del comando di bordo da cui risulti il numero delle giornate di lavoro effettuate.

(È approvata).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

TABELLA M.

ASSEGNI DI CANCELLERIA  
(articolo 27 del regolamento)

| Numero d'ordine | Comandi di forze navali ed unità del naviglio dello Stato   | Quote mensili (lire) |
|-----------------|---|----------------------|
| A 1             | Comando in capo di armata . . . . .   | 22.000               |
| 2               | Comando in capo di squadra . . . . .  | 18.000               |
| 3               | Comando di divisione, Comando sommergibili, Comando motosiluranti o gruppi navali corrispondenti . . . . .  | 6.000                |
| 4               | Comando di flottiglia o gruppi navali corrispondenti . . . . .  | 2.000                |
| 5               | Comando di squadriglia o gruppi navali corrispondenti . . . . .   | 1.500                |
| 6               | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio superiore a 1.200 uomini . . . . .  | 8.000                |
| 7               | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 900 a 1.200 uomini . . . . .   | 6.000                |
| 8               | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 600 a 899 uomini . . . . .   | 5.000                |
| 9               | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 400 a 599 uomini . . . . .   | 4.000                |
| 10              | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 175 a 399 uomini . . . . .   | 3.500                |
| 11              | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 100 a 174 uomini . . . . .   | 2.500                |
| 12              | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 75 a 99 uomini . . . . .   | 2.000                |
| 13              | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 50 a 74 uomini . . . . .   | 1.500                |
| 14              | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio da 20 a 49 uomini . . . . .   | 1.000                |
| 15              | Unità la cui tabella di armamento prevede un equipaggio inferiore a 20 uomini . . . . .   | 500                  |
| B               | Per i Comandi navali da cui <i>direttamente</i> dipendono le unità complesse o le unità singole sottoindicate sono stabilite inoltre le seguenti quote aggiuntive:                                  |                      |
| 1               | Per ogni squadra . . . . .  | 2.000                |
| 2               | Per ogni divisione (Comando sommergibili, Comando motosiluranti o gruppi navali corrispondenti). . . . .  | 2.000                |
| 3               | Per ogni flottiglia o gruppo navale corrispondente . . . . .  | 1.000                |
| 4               | Per ogni squadriglia o gruppo navale corrispondente . . . . .   | 500                  |
| 5               | Per ogni unità . . . . .  | 200                  |
| C               | Per i gruppi amministrativi costituiti presso le sedi militari marittime sono stabiliti i seguenti assegni con esclusione di quelli spettanti alle singole unità del gruppo in base alla lettera A: |                      |
| 1               | Gruppi composti da 10 unità o meno. . . . .   | 1.000                |
| 2               | Gruppi di oltre 10 unità . . . . .  | 1.500                |
| D 1             | Assegno speciale alla flottiglia Scuola comando oltre al normale assegno di cui alla lettera A, n. 4 . . . . .  | 15.000               |

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Discussione del disegno di legge: Modifiche dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernenti nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare (1174).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche dell'articolo 5 della legge 3 gennaio 1957, n. 1, concernente nuovi organici dei sottufficiali dell'Aeronautica militare e modifiche di alcune norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare ».

Non essendo ancora presente il relatore, onorevole Gioia, riferirò io stesso su tale disegno di legge.

GUERRIERI FILIPPO. Onorevole Presidente, mi consenta di obiettare che la prassi della nostra Commissione non consente di procedere all'esame di provvedimenti legislativi in assenza del relatore, il quale potrebbe anche essere impossibilitato ad intervenire alla discussione dalla necessità di raccogliere dati precisi utili alla discussione stessa. Penso quindi che si debba usare al relatore la cortesia di attenderlo.

PRESIDENTE. Non ho niente in contrario ad usare tale cortesia. Debbo tuttavia far rilevare che l'onorevole Gioia, fino a questo momento, non ha provveduto ad informarmi di essere impedito a partecipare alla seduta della nostra Commissione.

SULLO. Anche volendo prescindere dal criterio sempre seguito da questa Commissione di non procedere all'esame dei provvedimenti legislativi in assenza del relatore, ritengo che a norma di Regolamento non possiamo continuare i nostri lavori essendo già iniziata la seduta in Aula.

PRESIDENTE. Desidero fare osservare che il criterio seguito in precedenza dalla Commissione non può essere da me accettato come regola. In qualsiasi momento, infatti, il Presidente, con il consenso degli onorevoli colleghi, può sostituirsi al relatore, in special modo, poi, ove si tratti di riferire su provvedimenti di ordinaria amministrazione, come è appunto il caso del disegno di legge n. 1174.

SULLO. Ebbene, senza voler sollevare la questione di principio, si potrebbe stabilire che, almeno per questo caso, data l'assenza del relatore, non si proceda all'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Se vogliamo porre la questione sul piano della cortesia, stabiliamo pure di rinviare l'esame del disegno di legge.

GUADALUPI. Considerata l'assenza più o meno giustificata del relatore, dallo stesso onorevole Presidente incaricato di stendere la relazione, ritengo che l'esame immediato del disegno di legge sarebbe giustificabile se il provvedimento rivestisse carattere di estrema urgenza. Penso comunque che la proposta di rinvio non possa essere posta in chiave di cortesia. Bisogna avere la lealtà e il coraggio di attenersi al Regolamento ed è appunto quello che io domando a nome del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Se si trattasse di un provvedimento complesso, la sostituzione del relatore non sarebbe certo opportuna; si tratta, invece, di un provvedimento di ordinaria amministrazione, per la qual cosa ho ritenuto di potermi senz'altro avvalere dei miei poteri discrezionali riferendo personalmente su di esso. Ciò, naturalmente, anche ai fini della economia dei nostri lavori. Tuttavia, poiché si è fatto appello alla mia cortesia per il rinvio dell'esame del disegno di legge, anche in considerazione di una prassi che sarebbe stata sempre seguita da questa Commissione, può rimanere stabilito senz'altro che la discussione del disegno di legge n. 1174 è rinviata ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Premi di congedamento ai volontari specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e rafferme dei volontari specializzati dell'Esercito (1239).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Premi di congedamento ai volontari specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e rafferme dei volontari specializzati dell'Esercito ».

L'onorevole Leone Raffaele, ha facoltà di svolgere la relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. A seguito della constatata esigenza di avere un numero sempre maggiore di volontari specializzati nelle forze armate, si è ravvisata la opportunità di predisporre il disegno di legge sottoposto oggi all'esame della nostra Commissione. Il provvedimento, a differenza di quanto fissato dalla legge 22 agosto 1951, n. 1064, (in base alla quale il premio di congedamento è corrisposto in ragione di venti giorni dell'ultima paga percepita, per ciascun anno di servizio prestato) stabilisce, per ogni anno di servizio, una cifra fissa. La differenza sostanziale deri-

vante è evidente se si considera la maggiore spesa complessiva che il provvedimento comporta. Da lire 28.300.000, l'onere salirà, infatti, con l'approvazione del disegno di legge, a lire 132.000.000.

Il beneficio maggiore, naturalmente, andrà ai graduati ed ai militari di truppa, mentre minore sarà l'aumento per i sottufficiali; in tal modo saranno eliminate le attuali, sensibili differenze, che in detto campo, oltretutto, non hanno ragione di essere. Solo per qualche sporadico caso di sottufficiali, potrebbe risultare più favorevole il sistema di calcolo vigente, ma l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge provvede a far salve tali eventualità.

Altra considerazione da fare è che il provvedimento provvede a portare da due a cinque le rafferme annuali che i volontari specializzati dell'Esercito possono contrarre dopo la ferma iniziale di tre anni, con l'evidente risultato che detti volontari tornerebbero alla vita civile con un notevole bagaglio di specializzazione.

Nel dichiararmi favorevole al disegno di legge, invito la Commissione ad approvarlo.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**SULLO.** Vorrei pregare il rappresentante del Governo di tenere ben presente la situazione di vero disagio in cui si trovano i volontari allievi specializzati. In realtà la sorte di questi giovani è veramente dura. Infatti, su cento di essi che entrano in giovanissima età nelle forze armate, solo una bassa percentuale, che non supera forse il dieci per cento, riesce a raggiungere il grado di sergente. Pertanto, quasi tutti, all'atto di lasciare la vita militare, e cioè all'età di 27, 28 ed anche 30 anni, vengono a trovarsi disoccupati: essi hanno, in vero, una qualificazione professionale di carattere tipicamente militare che non può essere trasferita nel campo delle attività civili. Orbene, perché il provvedimento in esame tende ad allettare maggiormente i ragazzi ad entrare nei reparti specializzati delle forze armate, bisogna agire consapevolmente e guardare anche il rovescio della medaglia. Il maggiore afflusso di entrata potrebbe diventare una pesante responsabilità al momento dell'uscita. Il Governo dovrebbe quindi studiare attentamente questo problema, perché penso che non sia possibile impegnare, per anni, dei giovani, congedandoli poi senza dar loro adeguate possibilità di lavoro. È bene che i ragazzi affluiscano in misura notevole nei reparti dell'Esercito (sono favorevole infatti al disegno di legge in esame), ma bisogna fare

in modo, ripeto, che essi al loro ritorno nella vita civile abbiano possibilità di impiego.

A mio parere, inoltre, dovrebbe anche essere esaminata la opportunità di stabilire dei periodi di ferma e di rafferma più lunghi ed eventualmente anche una forma di pensionabilità.

**GUADALUPI.** Ponendo a raffronto la relazione che accompagna il disegno di legge in esame con le relazioni introduttive di altri provvedimenti legislativi concernenti il Ministero della difesa, ci si accorge come gli organi tecnico-legislativi dello stesso Ministero abbiano dimensionato e ridotto in termini estremamente schematici gli aspetti militari e sociali del disegno di legge. Personalmente, invece, sono del parere che un disegno di legge come questo debba comportare un attento esame. Infatti, volendo rafforzare la tendenza, propria della tecnica militare moderna, alla specializzazione e ricorrendo in conseguenza alla assunzione di elementi nuovi capaci di rendere nell'ambito di una organizzazione militare efficiente e moderna il massimo che un volontario specializzato dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica possa rendere, occorre affrontare a mio avviso problemi di tecnica militare e, quindi, di politica militare. Il che comporta, naturalmente, la necessità di una precisa conoscenza da parte nostra dei criteri fino ad ora seguiti in materia, e della forza in atto dei volontari specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Purtroppo, dati precisi in proposito non sono contenuti nella relazione che accompagna il disegno di legge, non ce li ha neppure forniti il relatore e non sono emersi nemmeno nel recente dibattito sul bilancio del Ministero della difesa. È probabile che, in quella occasione, motivi di riservatezza abbiano suggerito al Ministro una certa cautela; ma oggi, in questa sede, vorrei che il relatore ci fornisse tutti i ragguagli possibili: gli indici di accrescimento delle domande, della partecipazione, delle chiamate alle armi per specializzazione, durante il decennio dal 1948 ad oggi, il numero di coloro che alla scadenza della prima o della seconda rafferma sono stati posti in congedo, e così via; un quadro, cioè, obiettivo della situazione, che ci consenta di meglio affrontare l'esame del disegno di legge.

La questione di ordine sociale è stata egregiamente esposta dall'onorevole Sullo. Sono anch'io d'avviso che occorra considerare la posizione delle centinaia di migliaia di giovani di tutte le contrade d'Italia, che entrano nelle Forze armate lieti di essere considerati

elementi validi in difesa della Patria, e che, dopo la prima o la seconda rafferma, al momento cioè in cui vengono congedati, si trovano a dover affrontare l'aspra lotta per la vita. È dunque necessario, ripeto, che siano portate a conoscenza della Commissione delle tabelle precise sulla consistenza dei volontari dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica e sulle aliquote congedabili.

**PRESIDENTE.** Faccio osservare che il disegno di legge non è innovatore della materia. Esso tende esclusivamente ad elevare la misura del premio di congedamento, anche al fine di incoraggiare gli arruolamenti. Nelle forze armate sono infatti sempre più necessari gli specializzati che, d'altronde, non possono essere tratti dal contingente ordinario.

**LEONE RAFFAELE, Relatore.** Le osservazioni degli onorevoli Sullo e Guadalupi hanno indubbiamente una notevole importanza. Effettivamente, non possiamo trascurare di considerare gli aspetti futuri della vita del giovane che si arruola volontario nei reparti specializzati delle forze armate. Penso quindi che ad un certo momento sarà opportuno rivedere l'intera materia, onde cercare di assicurare una occupazione permanente al volontario specializzato, al momento del suo ritorno alla vita civile. Non ritengo, tuttavia, che questa sia la sede adatta, od il momento migliore per affrontare un così complesso problema. Il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione tende infatti, esclusivamente, a migliorare le misure dei premi di congedamento ai volontari specializzati o specialisti e ad elevare da due a cinque le rafferme annuali che i volontari stessi possono contrarre dopo la ferma iniziale di tre anni.

**ROMUALDI.** Condivido le preoccupazioni manifestate dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto. Ritengo tuttavia che non sia possibile svolgere una discussione di carattere generale sul problema dei volontari specializzati, nei suoi molteplici aspetti di ordine militare e sociale, in sede di esame del disegno di legge n. 1239. Tale disegno di legge tende ad aumentare le indennità di congedamento ed a portare da due a cinque le rafferme annuali che i volontari dell'Esercito possono contrarre dopo la ferma iniziale di tre anni, elevando così ad un massimo di otto anni il periodo di permanenza nei reparti. Il provvedimento ha quindi un duplice scopo, quello di incoraggiare gli arruolamenti e quello di far sì che si possa disporre di un più elevato numero di elementi altamente specializzati. Dal canto loro, i volontari, rima-

nendo alle armi per un periodo di tempo più lungo, hanno modo di approfondire le loro cognizioni tecniche e di far valere la loro specializzazione, una volta congedati, meglio e più di quanto non possa avvenire dopo la ferma iniziale di tre anni.

Ritengo, pertanto, che il disegno di legge possa essere senz'altro approvato, ma ritengo altresì che le industrie di Stato, quelle dipendenti dall'I.R.I., dovrebbero essere impegnate ad assumere gli specializzati al momento del loro congedamento, vuoi perché per l'appunto si tratta di specializzati, vuoi perché lo Stato ha dei doveri verso questa gente.

**GUADALUPI.** Concordo anche in questo e sarei del parere di conglobare in un ordine del giorno tutte le esigenze prospettate. In occasione dell'approvazione di un provvedimento legislativo, abbiamo già stabilito che una aliquota del personale specializzato congedato possa partecipare ai concorsi per l'assunzione nei vari stabilimenti militari. Dovremmo ora allargare queste possibilità.

Per quanto riguarda la mia proposta di un aggiornamento di conoscenze sui dati relativi agli specialisti e agli specializzati tra i volontari delle tre armi, non troverei difficoltà che questi dati venissero forniti in una successiva seduta, sempre che il Governo prendesse impegno di darci questi dati alla prima occasione utile.

**ROMUALDI.** Aderisco alla proposta Guadalupi.

**PRESIDENTE.** Si tratterebbe di impegnare il Governo in una prossima seduta, anche fuori dell'ordine del giorno, ad effettuare un'esposizione generale sulla situazione degli specializzati.

**CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Il Governo è d'accordo.

**PRESIDENTE.** Porrò all'ordine del giorno di una prossima seduta questo argomento.

**CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Poiché sono state espresse alcune preoccupazioni in ordine alla rafferma protraibile fino a 5 anni (e non più a un massimo di due), mi permetto far rilevare come la rafferma sia annuale cosicché l'interessato può prendere le sue decisioni e in ordine al miglioramento delle sue condizioni nella vita civile e in ordine alla eventuale stanchezza della vita militare.

Il provvedimento in esame si raccomanda innanzitutto per i miglioramenti obiettivi previsti in ordine a tutto il sistema dei premi di congedamento, ma anche — e faccio riferimento alle considerazioni qui svolte — perché sono state diminuite le differenze relative al

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

premio di congedamento previsto per i sottufficiali ed al premio previsto per i graduati. Ciò perché, in sostanza, nelle attribuzioni riservate agli uni e agli altri non vi è una differenza tale da giustificare queste notevoli differenze di trattamento.

Non mi pare — e qui rispondo ad una obiezione sollevata — che questi specialisti possano essere utilizzati solo nella vita militare. Ci sono specialisti che solo la vita militare può formare, perché in campi nei quali la vita civile non consente la specializzazione ma che sono ricercatissimi nella vita civile come i radaristi (richiesti dalle società di navigazione dato che le navi, per obbligo internazionale, dovrebbero avere tutte il radar; vi sono sì, navi che non hanno i radaristi ma proprio perché non si è ancora formato un adeguato numero di specializzati); come i marconisti, che nella vita militare conseguono anche il brevetto internazionale e che trovano larghe possibilità di imbarco; come i meccanici, che escono da una scuola che, riguardando anche motori complessi come quelli dei carri armati, hanno una preparazione solidissima. Tutta gente che esce con una qualificazione particolare.

Non sono, in questo momento, in grado di dare dati esatti ma debbo far notare l'afflusso notevole alle nostre scuole. All'ultimo concorso, a Caserta, su richiesta di mille candidati se ne sono presentati 12 mila.

Potrei aggiungere che non sono molti coloro che compiono il periodo di otto anni ed è per questa ragione che si è voluto invogliare gli interessati aumentando il premio, dato che i volontari specializzati dopo 5-6 anni conseguono una qualificazione tale da trovare immediate possibilità di lavoro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Le misure del premio di congedamento previsto dall'articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 1064, sono fissate, per gli specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, come segue:

lire 10.000 al compimento del dodicesimo mese di servizio;

lire 25.000 al compimento del ventiquattresimo mese di servizio;

lire 50.000 al compimento del trentesimo mese di servizio;

lire 75.000 al compimento del terzo anno di servizio;

lire 100.000 al compimento del quarto anno di servizio;

lire 135.000 al compimento del quinto anno di servizio;

lire 160.000 al compimento del sesto anno di servizio;

lire 180.000 al compimento del settimo anno di servizio;

lire 200.000 dopo otto anni e oltre di servizio.

La frazione di anno superiore ai sei mesi si considera anno intero.

Nei casi in cui risulti più favorevole, la misura di detto premio continua ad essere determinata in base alle norme di cui al citato articolo 1 della legge 22 agosto 1951, n. 1064.

(È approvato).

## ART. 2.

Le due rafferme annuali, previste per i volontari specializzati dell'Esercito, dall'articolo 138 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1115, sono portate a cinque.

(È approvato).

## ART. 3.

Alla copertura dell'onere presunto di lire 132.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1959-60, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli n. 151 (26.000.000), n. 159 (60.000.000) e n. 169 (46.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1958-59.

Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione: pertanto agli stessi si provvederà nell'ambito dell'importo complessivo degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1959-60 concernente spese per i servizi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:  
Aumento delle quote annue di iscrizione  
alle Sezioni di tiro a segno ed all'Unione  
italiana di tiro a segno nazionale (1240).**

PRESIDENTE. Considerato che anche il relatore di questo disegno di legge, onorevole Villa Ruggero, non è presente alla seduta odierna, propongo di rinviare la discussione, per uniformarci al criterio adottato nei confronti del disegno di legge n. 1174.

*(Così rimane stabilito).*

**Rinvio della discussione della proposta di legge  
di iniziativa del deputato Colitto: Proroga  
del condono di sanzioni per infrazioni alle  
leggi sul matrimonio dei militari (442).**

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Colitto non ha potuto intervenire alla riunione odierna della nostra Commissione e mi ha pregato di rinviare la discussione sulla proposta di legge n. 442 di cui egli è presentatore, propongo di rinviarne senz'altro la discussione ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa  
del senatore Sibille: Interpretazione auten-  
tica dell'articolo 26 della legge 27 febbraio  
1958, n. 295, recante modifiche alla legge  
12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento  
degli ufficiali dell'Esercito, della Marina  
e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo  
1956, n. 288, sullo stato giuridico  
e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle  
guardie di pubblica sicurezza. (Approvata  
dalla IV Commissione permanente del Sen-  
ato) (716).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Sibille: « Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Il provvedimento è stato già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Guerrieri Filippo ha facoltà di svolgere la relazione.

GUERRIERI FILIPPO, *Relatore*. La legge 12 novembre 1955, n. 1137, dispone che l'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento debba, a seconda della forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, ecc.

La stessa legge all'articolo 39 stabiliva che il Ministro per la difesa deve determinare, per ciascun anno, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per i quadri di avanzamento per l'anno successivo. La data fu stabilita al 31 dicembre. Detta data, però, non rispondeva tecnicamente alle esigenze della formazione delle aliquote e quindi dei quadri di avanzamento e perciò, con legge 27 febbraio 1958, n. 295, articolo 5, la data per la determinazione delle aliquote fu fissata al 31 ottobre.

Per consentire agli ufficiali che avevano avuto incarichi di comando terminanti al 31 dicembre, fu stabilito, con l'articolo 26 della stessa legge, che per due anni venisse ridotto il periodo minimo di comando richiesto dalla legge del 12 dicembre 1955; l'articolo 26, evidentemente per dimenticanza, non prevede il periodo di attribuzioni specifiche che la legge sull'avanzamento poneva sulla stessa linea dell'incarico di comando.

Per evitare sperequazioni, per togliere questa lacuna, per evitare questa dimenticanza, la proposta di legge Sibille propone di estendere anche alle attribuzioni specifiche le disposizioni transitorie dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958.

Poiché il Senato ha accolto le ragioni addotte dal proponente che rispondono a giustizia, ritengo di poter invitare la Commissione a voler confermare il provvedimento con la sua approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico di cui consta la proposta Sibille:

« La norma di cui all'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 295, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si deve

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 GIUGNO 1959

intendere riferita anche alla durata dei periodi minimi di attribuzioni specifiche, quale risulta stabilita per gli ufficiali dell'Esercito, nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137».

L'articolo unico sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Riordinamento degli assegni di imbarco al personale della Marina militare e nuove misure degli assegni stessi » (1173):

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . | 28 |
| Maggioranza . . . . .      | 15 |
| Voti favorevoli . . . .    | 28 |
| Voti contrari . . . . .    | 0  |

*(La Commissione approva).*

« Premi di congedamento ai volontari specializzati o specialisti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e rafferma dei volontari specializzati dell'Esercito » (1239):

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . | 28 |
| Maggioranza . . . . .      | 15 |
| Voti favorevoli . . . .    | 28 |
| Voti contrari . . . . .    | 0  |

*(La Commissione approva).*

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge del senatore Sibille:

« Interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge 27 febbraio 1958, n. 395, recante modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (716):

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Presenti e votanti . . . . | 28 |
| Maggioranza . . . . .      | 15 |
| Voti favorevoli . . . .    | 28 |
| Voti contrari . . . . .    | 0  |

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albarelo, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bertoldi, Bologna, Buffone, Carra, Chiatante, Clochiatti, Corona Giacomo, Durand de la Penne, Fornale, Franco Raffaele, Ghislandi, Gorreri Dante, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Lupis, Pacciardi, Pigni, Romeo, Romualdi, Sullo e Veronesi.

**La seduta termina alle 11,50.**

---

**IL DIRETTORE**  
**DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI**  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI